

CITTA' DI AMANTEA
(Provincia di Cosenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 283 del Reg.	Oggetto: Approvazione concessione contributo in favore dell'A.S.D. Campora Calcio..
Data 29.12.2016	

L'anno Duemilasedici il giorno 29 del mese di DICEMBRE alle ore 11,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1)	SABATINO Monica	SI	
2)	MORELLI Giovanni Battista	SI	
3)	CICCIA Caterina	SI	
4)	CANNATA Gianluca	SI	
5)	RUBINO Antonio		SI
6)	PATI Emma	SI	
	Totale	05	01

Assume la Presidenza il Sindaco Dott.ssa Monica SABATINO e constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta;

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. *Istruzione* avente ad oggetto: *Approvazione concessione contributo in favore dell'A.S.D. Campora Calcio.*;

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a) del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);
- b) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE

DELIBERA

- 1) **APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. *Istruzione* avente ad oggetto: *Approvazione concessione contributo in favore dell'A.S.D. Campora Calcio.*
- 2) **ALLEGARE** alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrale e sostanziale;

ED INOLTRE;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;
Sulla proposta del Presidente;
Con separata, unanime votazione.

DELIBERA

Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. 18.08.2000, n°267(TUEL);

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.
Ai capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).



CITTA DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.S.D CAMPORA CALCIO.
Proponente:	L'ASSESSORE ALLO SPORT
Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto	Emma PATI
Data <u>29/12/2016</u>	

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO - Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 – T.U.E.L.	Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere: ... FAVOREVOLE Data <u>29/12/2016</u> Dott.ssa Anna Concetta Trafficante
---	--

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L. Art.6 regolamento di Contabilità	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Data <u>29/12/2016</u> Il Responsabile:
---	---

Intervento Capitolo <u>2056/2</u> / PEG Bilancio Corrente Esercizio - <input checked="" type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.	- somma stanziata - variaz. In aumento..... - variaz. In diminuzione..... - somme già impegnate..... - somma disponibile..... Data <u>29/12/2016</u> Il Responsabile: Dr.
---	---

Data e ora della seduta 29/12/2016 ore 11,30 Determinazione

SABATINO	MORELLI	CICCIA	CANNATA	RUBINO	PATI		

Deliberazione	Presenti	Voti Favorevoli	Voti Contrari	Astenuti	Imm. Esecutiva	Capigruppo	Prefettura
<u>1883</u>	n° <u>5</u>	n° <u>5</u>	n° <u>0</u>	n° <u>0</u>	<u>M</u>	<u>M</u>	<u> </u>

Rimettere copia a:	Il Segretario Generale (Dott.ssa Maria Luisa MERCURI)
1) _____	
2) _____	

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :

CHE tra i compiti istituzionali dell'Ente Locale rientra la salvaguardia e il potenziamento delle attività sportive e, in generale, di quelle iniziative che promuovono e incoraggiano nei cittadini e particolarmente nei giovani, l'esercizio delle attività motorie, il valore delle attività sportive come mezzo di aggregazione sociale, di sviluppo e formazione della personalità giovanile ;

CHE alla pratica sportiva è riconosciuta una importante funzione nella prevenzione alla salute, nel favorire il benessere psico-fisico per tutte le fasce d'età dei cittadini, nel miglioramento di qualità della vita ;

CHE lo sport svolge una positiva funzione sociale in quanto attività altamente educativa ai valori di aggregazione, socializzazione, solidarietà, tolleranza, accettazione e rispetto delle diversità, autodisciplina, impegno, sacrificio e lavoro quotidiano necessari per il raggiungimento degli obiettivi in campo sportivo che favoriscono la sana crescita dei giovani e la propensione ad affrontare con tali valori tutte le altre situazioni di vita;

CHE la promozione delle attività sportive, per le suddette motivazioni è un obiettivo da perseguire come fine istituzionale ponendosi come componente importante di un sistema educativo di cui l'Ente fa parte e che è meritevole di contribuzione in quanto attiene ad un'attività rientrante nelle competenze di questo Ente esercitata in via mediata e sussidiaria da soggetti terzi;

CHE rientra nelle competenze dell'ente locale la possibilità di erogare contributi in favore di associazioni e comitati in relazione allo svolgimento di attività e prestazioni rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività locale, sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale;

CHE le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale includono la tutela, la salvaguardia e la promozione di manifestazioni e iniziative finalizzate alla valorizzazione dello sport di questo territorio;

VISTO che la Giunta Comunale, con delibera n. 108 del 09/06/2016 ha stabilito:

> di assegnare all'A.S.D. Campora Calcio un contributo di €. 5.000,00 confermandone l'entità degli anni precedenti da erogare al momento solo parzialmente e ciò in quanto è in fase di predisposizione il Bilancio per l'esercizio finanziario 2016” ;

> di assicurare “ il sostegno economico di questo ente attraverso l'assegnazione di un contributo economico di €. 1.500,00 da liquidare ad avvenuta approvazione della presente.....mentre la restante potrà essere assegnata dopo l'avvenuta approvazione del bilancio e successivamente alla presentazione da parte dell'associazione di dettagliato rendiconto delle attività e delle spese”;

VISTO che è stata acquisita al protocollo comunale n. 15816 del 14/11/2016 la nota a firma del Presidente dell'A.S.D. Campora Calcio con la quale si fa richiesta di un congruo contributo a sostegno delle ulteriori spese sostenute nel corso dell'anno da parte dell'associazione per la propria attività di promozione dello sport e di insegnamento e preparazione al gioco calcio del settore giovanile completa delle ricevute attestanti le suddette spese, che si allega alla presente;

CONFERMATE le motivazioni esplicitate nella precedente delibera di G.C. n. 108 del 09/06/2016 che qui si intendono integralmente richiamate;

VISTO che l'Assessore allo Sport propone all'Organo Esecutivo di questo Ente di concedere alla suddetta associazione sportiva, l'ulteriore somma di €. 3.500,00 a saldo del contributo assegnato per l'intero anno decurtato dell'importo già anticipato, e ciò tenuto conto che:

- l'associazione A.S.D. Campora Calcio non persegue fini di lucro ed ha a scopo sociale l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione dei giovani nella disciplina sportiva calcistica contribuendo alla diffusione della cultura sportiva tra i giovani, ruolo importante in un contesto sociale come il nostro, carente di luoghi e occasioni che favoriscono la crescita agonistica e la positiva socialità giovanile;

- la medesima associazione, operante nella frazione Campora san Giovanni da moltissimi anni è impegnata sia nell'attività agonistica, svolta comunque a livello dilettantistico, sia in attività di educazione allo sport calcio svolta con i giovani che partecipano numerosi a tali attività e che,

comunque, rappresenta un motivo di vanto e orgoglio per la città anche considerati i successi riportati nella appena conclusa stagione sportiva;

- la promozione di iniziative e attività per la diffusione dello sport e di attività ricreative e di promozione del territorio rientranti tra le funzioni di competenza dell'Ente, sono due scopi certamente raggiunti dall'associazione in parola che oltre a promuovere l'interesse per lo sport, rappresenta un polo di attrazione e di sano divertimento non solo per i tifosi amanteani ma anche per quelli dell'intero comprensorio;

- la medesima associazione, nell'ambito delle attività svolte in favore dei giovani (scuola calcio e iniziative varie con ragazzi) si è resa disponibile ad accogliere, gratuitamente i bambini appartenenti a nuclei familiari socialmente svantaggiati, bambini e ragazzi diversamente abili che saranno segnalati dai Servizi Sociali del Comune affinché gli stessi possano fruire sia dell'insegnamento propriamente sportivo del gioco calcio, sia di momenti di socializzazione e aggregazione e sano impiego del tempo libero costituendo in tal modo occasione di prevenzione e possibile recupero di svantaggio sociale ;

- la suddetta associazione deve sostenere spese gestionali notevoli considerato che le stesse attendono anche al perfetto mantenimento dell' impianto sportivo (stadio comunale di Campora san Giovanni) assicurandone l'efficiente funzionamento a beneficio dell'intera comunità e che le entrate ricavate dall' associazione(biglietti di ingresso allo stadio ecc.) non sono sicuramente sufficienti per coprire i costi onerosi di mantenimento dell'intera attività e, pertanto, si ritiene opportuno disporre la concessione di un contributo economico onde consentire il mantenimento di un'attività di indubbio valore sociale svolta a favore della comunità;

- l'A.S.D. Campora Calcio è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo ed opera per fini sportivi ,ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi ;

EVIDENZIATO CHE

- ◆ alla pratica sportiva è riconosciuto un importante valore nella prevenzione alla salute , nel favorire il benessere psico-fisico per tutte le fasce d'età dei cittadini, nel migliorare la qualità della vita ;

- ◆ lo sport svolge una positiva funzione sociale in quanto attività altamente educativa ai valori di aggregazione, socializzazione, solidarietà , tolleranza , accettazione e rispetto delle diversità , autodisciplina impegno, sacrificio e lavoro quotidiano necessari per il raggiungimento degli obiettivi in campo sportivo che favoriscono la sana crescita dei giovani e la propensione ad affrontare con tali valori tutte le altre situazioni di vita;

- ◆ la promozione delle attività sportive , per le suddette motivazioni è un obiettivo da perseguire come fine istituzionale ponendosi come componente importante di un sistema educativo di cui l'Ente fa parte e che è meritevole di contribuzione in quanto attiene ad un'attività rientrante nelle competenze di questo Ente esercitata in via mediata e sussidiaria da soggetti terzi;

- ◆ rientra nelle competenze dell'ente locale la possibilità di erogare contributi in favore di associazioni e comitati in relazione allo svolgimento di attività e prestazioni rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività locale, sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale;

- ◆ le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale includono la tutela, la salvaguardia e la promozione di manifestazioni e iniziative finalizzate alla valorizzazione dello sport di questo territorio;

- ◆ la spesa per la concessione di contributo alle associazioni non è finalizzata a pubblicizzare l'immagine del Comune di Amantea in quanto Ente, bensì rivolta alla salvaguardia dei valori educativi e sociali nonché alla promozione dello sport, ambiti nei quali il Comune esercita le proprie competenze;

- ◆ l'associazione in parola svolge attività tesa a favorire un sano impiego del tempo libero , l'aggregazione sociale tra varie fasce d'età unite dal comune entusiasmo verso il gioco calcio e, di conseguenza, un processo di socializzazione e di promozione di sani valori soprattutto tra i giovani , assicurando anche la fruizione di momenti di svago e divertimento sia dei giovani che

frequentano la scuola calcio e delle rispettive famiglie , sia di quanti cittadini assistono allo svolgimento degli allenamenti e delle partite di campionato ;

◆ si deve ritenere che i suddetti compiti e funzioni spettino al Comune anche quando le iniziative vengono organizzate da soggetti terzi e, inoltre, la conservazione delle tradizioni sportive di cui la suddetta associazione sportiva è espressione ,può svolgere una funzione di promozione turistica del territorio e di richiamo fornendo ulteriori attrattive per i turisti con potenziali positive ricadute di natura economica;

ATTESO che il Segretario Comunale ritiene la concessione del contributo in oggetto pienamente conforme alla normativa vigente e ciò per le seguenti motivazioni:

- *l'art. 3, comma 2 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 " Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali", prevede espressamente che " il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità , ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" e il successivo art. 13, comma 1, dispone " spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto e/o utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti, dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze." ;*
- *l'art. 2 dello Statuto Comunale che recita testualmente " Il Comune di Amantea, promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità Amanteana ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa." ;*
- *secondo un costante orientamento giurisprudenziale la concessione di contributi ad iniziative di un soggetto terzo rientrano nei compiti del Comune in quanto svolte nell'interesse della collettività(ex art. 118 della Costituzione) caratterizzate dall'esercizio di attività propria dell'ente in forma sussidiaria esercitata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche;*
- *la delibera n. 37 /2011 della Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per il Piemonte relativamente alla interpretazione di alcuni limiti di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 " si ritengono non assoggettate ai limiti di cui all'art.6 comma 8 del DL.78/2010 quelle spese legate ad attività connesse a competenze proprie dell'ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari predeterminate finalità e, sviluppati nel corso degli anni nei settori di propria competenza";*
- *La Deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 11/2011 nella quale si dispone che " sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali , di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) , che mirano a realizzare gli interessi, economici e non , della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";*
- *I chiarimenti forniti dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia (pareri 1075/2010,1076/2010 e 6 /2011) alla luce dei quali non si configurano quali sponsorizzazioni, vietate dall'art.6 comma 9 del Dl 78/2010, i sostegni ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente pubblico, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento dei compiti pubblici e non una forma di promozione dell'immagine dell'ente";*
- *La Delibera della sezione regionale della Corte dei Conti delle Marche n. 133/2014 chiarisce che " è esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, della comunità amministrata, seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo" e " non rientra nella nozione di sponsorizzazione la spesa*

sostenuta dall'ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento del servizio" ;

- *Le attività in parola rientrano nelle finalità istituzionali di questo ente nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità e nell'ambito dei programmi socio-economici locali e che pertanto la concessione del contributo in questione non rientra tra quelli di cui all'art.6 comma 9 del D.L. 78/2010;*
- *La spesa derivante dalla concessione del contributo in parola non rientra nel divieto di cui all'art. 6 , comma 9 del D.L. 78/2010 come modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010 atteso che in nessun modo può essere considerata sponsorizzazione in quanto il beneficiario del contributo non veicola l'immagine di questo comune e non sussistono rapporti di obbligazione reciproca tra l'Ente donante e l' associazione che riceve il contributo, ma la sola espressione dell'attività dell'ente a sostegno dell'associazionismo nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale , configurandosi come semplice contribuzione ad iniziative di un soggetti terzi, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività;*

VISTO che il D.L. n. 95 del 2012 art. 4 c.6 prevede che gli enti di diritto privato di cui agli artt. 13-42 del C.C. che forniscono servizi a favore di pubbliche amministrazioni, anche a titolo gratuito, non potranno ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche;

RILEVATO che nel caso in oggetto l'A.S.D. Campora Calcio non fornisce servizi a favore dell'Amministrazione Comunale di Amantea e che la medesima associazione si è impegnata a fornire, in caso di assegnazione di contributo dettagliata relazione sulle attività svolte e rendiconto delle spese;

VISTO il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni,contributi,sussidi ed ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati" approvato con delibera del C.C. n. 24 del 21/06/2010;

RITENUTO pertanto di accogliere l' istanza dell'A.S.D. Campora Calcio attraverso l'assegnazione di un contributo economico di €. 3.500,00 da liquidare ad avvenuta approvazione della presente, considerato che la medesima associazione ha presentato un rendiconto di spese che si allega alla presente ;

DATO ATTO che la spesa trova imputazione sull'intervento n. 1060305 capitolo 2056 del bilancio esercizio 2016;

DATO ATTO che l'assunzione del presente impegno rientra nei limiti previsti dall'esercizio provvisorio in relazione al disposto dell'art. 163, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

ATTESO che il Responsabile del settore finanziario nell'esprimere il parere di regolarità contabile attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con le norme di cui alla vigente legislazione sul contenimento della spesa degli Enti Locali e che il Segretario Comunale esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità del medesimo;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione

a) del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.L.gs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

b) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 (Testo Unico Enti Locali);

DELIBERA

1)LA NARRATIVA che precede interamente confermata forma parte integrante e sostanziale della presente;

2)DI ASSEGNARE e contestualmente liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, il contributo economico in favore dell'ASD Campora Calcio di €. 3.500,00 con imputazione della spesa sull'intervento n. 1060305 capitolo 2056 del bilancio esercizio 2016;

3)DI DARE ATTO :

CHE per le motivazioni espresse in narrativa , la spesa derivante dalla concessione del contributo in parola non rientra nel divieto di cui all'art.6 comma 9 del D.L. 78/2010, come modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010, atteso che in nessun modo può essere considerata sponsorizzazione in quanto il beneficiario del contributo non veicola l'immagine di questo comune e non sussistono rapporti di obbligazione reciproca tra l'Ente donante e l' associazione che riceve il contributo, ma la sola espressione dell'attività dell'ente a sostegno dell'associazionismo nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale,configurandosi come semplice contribuzione ad iniziative di soggetti terzi, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività;

CHE si deve ritenere che i suddetti compiti e funzioni spettino al Comune anche quando le iniziative vengono organizzate da soggetti terzi comunque nel territorio comunale e a beneficio della cittadinanza;

4) DI DARE ATTO altresì che l'assunzione del presente impegno rientra nei limiti previsti dall'esercizio provvisorio in relazione al disposto dell'art. 163, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

5) DI TRASMETTERE la delibera di approvazione della presente al responsabile del Settore Finanziario per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

-La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il Sindaco
f.to Dott.ssa Monica SABATINO

Il sottoscritto **SEGRETARIO GENERALE**

- Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE


- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune (n°172/2017) a partire dal **23.03.2017** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni.;

-- dell'adozione della presente, è stata data comunicazione ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 – TUEL, con lettera n° del **23.03.2017**

Per la pubblicazione all'albo pretorio
F.to: **Francesco CORDIALE**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.
Dalla Residenza Municipale, li **23.03.2017**.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **23.03.2017** al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

↑ decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL):

↑ perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

Per la pubblicazione all'albo pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE